

Circolare n° 16 del 12.07.2023

Iscrizione al VIES indispensabile per il regime di non imponibilità

Soggetti obbligati all'iscrizione al VIES

Dall'1.1.2020, l'**iscrizione al VIES** da parte dell'acquirente **costituisce condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie.**

Brevemente si rammenta che, sono tenuti all'iscrizione al VIES i soggetti passivi:

- ✓ che **intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni;**
- ✓ che intendono **fornire prestazioni di servizi intra-UE rilevanti ai fini IVA** nel Paese di destinazione ex art. 7-ter del DPR 633/72 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie;
- ✓ **non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente** o mediante rappresentante fiscale.

Sono altresì tenuti all'iscrizione al VIES:

- i **produttori agricoli in regime di esonero;**
- gli **enti non commerciali** non identificati ai fini IVA;
- i **soggetti in regime forfetario.**

Riassumendo, quindi, **se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido** iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, **l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA** con la conseguenza **che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia**, con applicazione dell'aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta interpello n. 230 del 1 marzo 2023

Con la risposta a interpello n. 230 dell'1.3.2023, l'Agenzia delle Entrate **si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro**, ribadendo che l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al VIES da parte del cessionario determina l'applicazione dell'IVA in Italia da parte del cedente nazionale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi